

Dove sta' la Ragione e il Torto.

OSSERVAZIONI

DEL

Can. Salv. Grech

SOVRA L'ARTICOLO DI MONSIGNOR MIFSUD

INTESTATO

LA QUESTIONE DEI MATRIMONI.

Con Approvazione ecclesiastica.

MZUS
P.B. 160
G

Malta

Tip. Industriale di G. MUSCAT.
1893.

14.10

Dove sta' la Ragione e il Torto.

OSSERVAZIONI

DEL

Can. Salv. Grech

SOVRA L'ARTICOLO DI MONSIGNOR MIFSUD

INTESTATO

LA QUESTIONE DEI MATRIMONI.

Con Approvazione ecclesiastica.



Malta

Tip. Industriale di G. MUSCAT.

1893.

Proprietà Letteraria.

POCHE PAROLE D'INTRODUZIONE.

Perchè quest' opuscolo? 1mo. Perchè nel Consiglio di Malta, il dì 22 di questo mese, cioè dopo le decisioni della S. Sede, le lettere del Vescovo, e se non andiamo errati, un anno di dibattimenti sulla legge dei matrimoni, si è sollevato il grido, che si sta al buio e si bisogna di luce. 2do. Perchè Mons. Mifsud ha dimandato con insistenza allo scrivente una risposta al suo articolo, pubblicato nella Gazzetta di Malta No. 2806. 3zo. Perchè il pubblico non rimanga nell' incertezza cagionata da tale articolo. 4to. Perchè, e questo perchè valga per tutti, l'Autorità ecclesiastica sia giustificata.

Infatti io mi aspettava, che qualcuno comparisse a mostrare, come fosse sotto false impressioni il Rappresentante del Clero, ma niuno si mosse. Nè si poteva muovere l'Autorità ecclesiastica, poichè non conveniva a lei scendere in lizza con un privato, nè il suo prestigio comporta, che ella rispondesse ad un articolo comparso sovra un giornale, qualunque esso si fosse. Intanto il giudizio di molti rimaneva conturbato da quell'articolo. Che fare? Scrivere prima che la nota Risoluzione fosse passata in Consiglio, era lo stesso, che entrare là dove l'Autorità non volle entrare; non iscrivere era lo stesso, che lasciare l'incertezza, almeno in molti, su un punto di tanto interesse, e tacitamente ammettere che l'Autorità ecclesiastica poteva aver il torto. Aspettai che si decidesse sulla sorte di quella Risoluzione, ed ora che sull' esito della Risoluzione, per la quale combattevano in senso contrario due partiti, le mie parole non possono per nulla influire, mi son determinato di scrivere queste mie osservazioni nella mia qualità privata.

Potranno non convincere tutti—ma avrò fatto del mio meglio nell' interesse della verità—Potranno non piacere ad alcuni—ma la verità più volte partorisce odio e non sempre si può tacere. Potranno comprometterne lo scrivente—Non lo crediamo perchè siamo convinti di aver che fare con gente onesta, e poi in ogni caso sapremmo cristianamente rassegnarci, consci di aver operato per il solo amore della verità. Potranno le passioni dei partiti offuscarne il lume—sarà una nube, ma passerà. Potranno cagionare percosse all'autore—Alle percosse la risposta la mandiamo fin d'ora; è quella del Redentore: Si male locutus sum, perhibe testimonium de malo, si autem bene, cur me cædis? Potranno dar causa a' nemici di spostare la questione per dare liberamente addosso all'autore—Non crediamo di aver nemici, ma quando ci fossero e tali, non rimarrebbe che di mandare a loro dal fondo del cuore fin d'ora il nostro più largo perdono, assicurandoli che non cesseremo di pregare per loro col divino Maestro l'ignosce illis.

Valletta 23 Marzo 1893.

S. CAN. GRECH.

STORIA.

Nell' ultima seduta del Consiglio tenuta il 22 Marzo 1893 Monsignor Mifsud proponeva una Risoluzione, la quale dopo un lungo dibattimento veniva rigettata con 10 voti contro 3. (V. Appendice A)

Motivo a quella Risoluzione aveva dato un abbozzo di legge, messo avanti dal Rappresentante del 1o. Distretto e già passato in seconda lettura—"Per regolare gli effetti civili dei matrimoni celebrati e da celebrarsi in queste Isole."

Questo abbozzo era stato sottomesso all'Autorità ecclesiastica locale, nel Maggio del 1892 perchè al proponente *s'indicasse, se nulla ci fosse da mutare, acciò tale abbozzo potesse essere approvato dall' Autorità medesima* (V. Appendice B). E quest' Autorità, per organo del Segretario principale di S. E. Revma. Mons. Arcivescovo Vescovo, con lettera del 25 del mese su indicato, rispondeva, che nel senso dimandato dal proponente l'abbozzo, cioè se ci fosse nulla da *mutare* per riguardo alla Chiesa Cattolica, nulla ostava che fosse quell'abbozzo proposto in Consiglio, fatte le alterazioni, che gli s'indicavano. (V. Appendice C.)

Mons. Mifsud, fatto recentemente Rappresentante del Clero, credette di trovare dei difetti anche per ciò, che riguarda la parte ecclesiastica in quell'abbozzo, e difetti tali, che esponevano alle beffe de' non credenti la Religione nostra, e restringevano la giurisdizione ecclesiastica: onde senza consultare l'Autorità ecclesiastica, l'unica competente a giudicare in siffatta materia, mise fuori la sua Risoluzione.

Vero è, che, tornato Mons. Vescovo da Roma, dove era stato pel Giubileo Episcopale del S. Padre,—il Rappresentante del Clero cercò di consultarsi con lui: ma allora, direbbe Pilato, invocato su questa materia da qualche nostro periodico, *quod scripsi, scripsi*: e perciò bisognava seguire l'indirizzo del *quod scripsi, scripsi*. Che cosa poteva dire l'Autorità ecclesiastica a Mons. Mifsud, dopo che il fatto era fatto, se non che ella, non essendo entrata da principio, non ci entrava e non poteva entrarci, e chi l'ha fatta, l'ha fatta?—Se approvo,—crediamo che argomentasse il Vescovo,—si dirà, e con ragione; 1mo. che l'Autorità approvi di non aver saputo esaminare bene nell'interesse ecclesiastico un abbozzo di legge; 2do. che quest' Autorità per esaminare, se vada bene o male un abbozzo di legge nel senso ecclesiastico, abbia il bisogno di prendere il permesso dal Governo con una petizione al Governatore, a ciò fare; 3zo. che l'Autorità ecclesiastica non possa fare senza il parere, o debba necessariamente convenire col parere de' Canonisti e Giurisperiti voluti, qualunque essi siano; 4to. che, quand' anche il parere dell'Autorità ecclesiastica combinasse con quello di costoro, ella non possa imporre in questa materia al Consiglio di Malta, ma debba soltanto contentarsi di sottomettere alla considerazione e al giudizio del medesimo il Suo parere: come se la giurisd-

zione ecclesiastica fosse soggetta al potere civile, oppure il Consiglio di Malta potesse riformare il giudizio dell' Autorità ecclesiastica in siffatta materia. E questo va male uno, due, tre, e quattro volte. Se poi disapprovo, dopo che la Risoluzione è stata fatta, si dirà e con ragione: 1mo. che nulla si fa dal Rappresentante del Clero in Consiglio senza il Vescovo, ed io non posso permettere che questo si pensi, perchè allora dovrei rendermi responsabile di tutto che il Rappresentante del Clero fa, anche quando fa male; 2do. che il Rappresentante del Clero è impacciato dall' Autorità in ogni suo passo, ed io voglio lasciarlo libero, fin dove credo poterlo fare; 3zo. che l' Autorità sposi partiti, e l' Autorità è superiore a tutti. E questo è male una, due, tre volte. Dunque la conclusione è chiara: *Actio sequitur esse*. Chi ha dato l' essere a questa Risoluzione, cerchi lui di conservarla; come si è fatto senza l' Autorità a proporla, si faccia senza la medesima a secondarla; Ella non ci entra.

Ecco perchè (secondo il nostro privato parere) il Vescovo rispose al Rappresentante del Clero, che egli nè approvava, nè disapprovava l' agire di lui, e quindi facesse pure come credesse meglio; che egli aveva parlato chiaro diverse volte, ma più specialmente nella sua lettera al Segretario di Stato per le Colonie, il Marchese di Ripon, e quindi non capiva chi non voleva o non poteva capire; che quando ci fosse qualche pericolo per gl' interessi della Religione, egli saprebbe vederli e dar quei passi che le circostanze rendessero necessari.

Stavano qui le cose, e niuno ne sapeva nulla: quando un articolo della *Gazzetta di Malta* del 8 del corrente provocò da parte del Rappresentante del 1mo. Distretto una lettera a Mons. Arcivescovo Vescovo, per la quale si dimandava alla Ecza. Sua Revma. *di dichiarare per informazione del Consiglio* e di tutti in generale, *se la Risoluzione, di cui il Rappresentante del Clero aveva dato avviso il 1mo. del mese corrente fosse stata proposta dietro l' approvazione dell' Autorità Ecclesiastica, e se Mons. Vescovo fosse favorevole alla nomina della Commissione, che si proponeva nella Risoluzione* (V. Appendice D.)

Di qui la necessità di rispondere: ciò che Mons. Vescovo per mezzo del Suo Segretario fece, dichiarando quanto già a parole aveva detto a Mons. Mifsud, colla lettera del 11 del corrente. (V. Appendice E.)

Il 16 di questo mese Mons. Mifsud, facendo della legge sui matrimoni una questione pubblicò sulla *Gazzetta di Malta*, per giustificare d' innanzi al pubblico, il quale secondo lui doveva giudicare dopo il Vescovo, la sua Risoluzione, un lungo articolo, nel quale, messo ad esame l' abbozzo già riveduto dall' Autorità Ecclesiastica, fece ogni sforzo per dimostrare, che detto abbozzo, sia che si consideri dal lato ecclesiastico, sia che dal lato civile, va pieno di sostanziali difetti, e quindi bisogna sottometterlo a un nuovo esame. (V. Appendice F.)

Di qui sorge spontanea la dimanda. Dove sta la ragione o il torto? Ha ragione Mons. Mifsud e torto l' Autorità Ecclesiastica, o per converso?

E' a questa domanda, che noi ci siamo determinati di rispondere con questo opuscolo, restringendo le nostre osservazioni alla sola parte religiosa, chè scopo nostro non è di difendere partiti, ma solo gl' interessi religiosi.

APPUNTI.

Con alcuni *come se* in margine.

Gli appunti di Monsignor Mifsud sull'abbozzo di legge pei matrimoni, pendente in Consiglio, per quanto a noi riguarda, si riducono ai seguenti:

1°. Tale abbozzo restringe la già ristretta giurisdizione ecclesiastica: perchè, parlando di validità, e non di soli effetti civili, sottomette senza alcun limite al giudizio della autorità civile questa materia, per cui saranno competenti i Tribunali civili a giudicare della validità de' matrimoni tra cattolici. (a)

2°. Non provvede al caso di preti o religiosi astretti dia voto solenne, che tentassero un matrimonio fuori dell'Isola, poichè non ci è un provvedimento in detto abbozzo sui matrimoni de' maltesi all'estero. (b)

3°. L'articolo 4to. di detto abbozzo parla di considerazione di validità, (cioè dice che saranno tenuti validi) e non di produzione di effetti civili semplicemente o di *affermazione* di validità senz'altro; onde lascia il dubbio (secondo lui) se sian validi o no i matrimoni degli eterodossi. (c)

4°. L'articolo 2do. dà argomento a' non credenti di mettere in ridicolo il Cattolicismo, (voleva dire la Religione Cattolica,) perchè riferendosi a tutti i sudditi di Sua Maestà non cattolici, come sarebbero gli ebrei, maomettani, infedeli ed i non battezzati, afferma la validità dei matrimoni di costoro sotto la condizione, che non osti alcun impedimento canonico dirimente, mentre tutti sanno che la Chiesa non intende (potrebbe anche dire non può) imporre a costoro impedimenti dirimenti ecclesiastici. (d)

5°. L'articolo 3zo. *in fraudem legis*, almeno com'è concepito, potrebbe 1mo. rendere difficile la conversione del finto apostata; 2do. servire a scopi immorali per chi volesse abusare. (e)

Ai quali appunti risponderemo con altrettanti distinti capi.

(a) *Come se* questa materia non venisse sottomessa all'Autorità civile, cioè al Consiglio, anche colla Risoluzione sua, dopo preparato l'abbozzo della Commissione voluta.

(b) *Come se*, il nostro Consiglio con tutti i suo' poteri legislativi, potesse fare leggi per l'Inghilterra, l'America, l'Australia e voi dite il resto.

(c) *Come se* spettasse al Consiglio di Malta risolvere questa grande questione.

(d) *Come se non cattolici* significasse *non battezzati*, o questi soltanto; e *come se canonico* fosse la stessa cosa che *ecclesiastico*.

(e) *Come se* la conversione di un apostata bastasse a sciogliere un matrimonio, e *come se* la frode in materia si grave fosse meno immorale o meno dannosa alla società.

RISPOSTE

CAPO I.

Al 1mo. Rispondiamo: Verrebbe ristretta la giurisdizione ecclesiastica, e sarebbero divenuti competenti a giudicare in cause matrimoniali di validità o invalidità tra cattolici i Tribunali laici civili, nel caso che si legisse dal nostro Consiglio per autorità propria, Conc; se si legisla per autorità comunicata dalla Podestà Ecclesiastica, Neg.

Ora chi non sa, che in tanto si vuol legistare nel nostro Consiglio sui matrimoni de' Cattolici, in quanto la S. Sede ha accordato al Governo di S. M. Britannica la facoltà di farlo? Vorrà forse il Rappresentante del Clero negare alla S. Sede il potere di comunicare ad altri questa facoltà? Neppure lo possiamo immaginare. Dunque vorrà negare, che la S. Sede non l'abbia accordata questa facoltà? Ma allora nè l'abbozzo in discussione, nè un altro qualunque, fosse anche presentato in Consiglio dal Rappresentante del Clero, potrà mai legistare in materia matrimoniale tra cristiani; e però bisognerebbe, secondo lui, lasciar le cose come stanno, cioè ne' dubbi e nelle ansietà di prima. Ecco la legittima conclusione, che scende da questo primo appunto, fatto dal Rappresentante del Clero: Facciamo una Commissione di dotti, perchè c' indichino, come si fa a non fare una legge.

A spiegarci più chiaramente ancora, o la S. Sede ha autorizzato il Governo a legistare in questa materia, o no. Se lo ha autorizzato, cade la difficoltà mossa dal Rappresentante del Clero: perchè in questo caso il Consiglio legisterebbe non in virtù di poteri insiti, ma in forza della concessione fattagli dalla S. Sede, e siccome la concessione è fatta unicamente ed esclusivamente per poter legistare *et quidem* sotto certe condizioni ed entro limiti certi, legistando il Consiglio in forza del potere altrui, non comunica nessun potere, poichè non l'ha, a' Tribunali Civili di giudicare. Se poi la S. Sede non ha autorizzato il Governo a legistare su questa materia, a che serve la Commissione progettata dal Rappresentante del Clero? Non potendo il Consiglio legistare, è inutile ogni Commissione, come ogni abbozzo per questa parte.

Il Consiglio pertanto legistando, come vuol fare, intorno ai matrimoni de' Cristiani, non restringe per nulla la giurisdizione ecclesiastica, poichè il potere di legistare gli fu comunicato dalla Suprema Autorità ecclesiastica.

Sarebbe veramente ristretta la giurisdizione ecclesiastica, anzi ridotta a nulla in materia matrimoniale, se la Risoluzione di Monsignor Mifsud avesse avuto effetto: poichè come già abbiamo indicato, dando la storia di questa Risoluzione, il Vescovo verrebbe, secondo quella, a sottomettere il suo giudizio in materia ecclesiastica al giudizio del Consiglio, al quale spettava l'ultimo giudizio, come la sua autorità verrebbe sopraffatta dalla autorità del Consiglio, poichè così non veniva che a dare un parere assieme con una Giunta di dotti, mentre al Consiglio rimaneva il pieno e libero potere di ammettere o rigettare quel parere. In breve la Risoluzione metteva l'Autorità Ecclesiastica nella condizione di uno scolareto di Dritto, il quale, sviluppata una tesi, la sottomette al giudizio degli esaminatori per essere approvata.

CAPO II.

Al 2do. Neghiamo recisamente, che non provveda l'abbozzo in discussione al caso di preti o religiosi astretti da voto solenne, che tentassero contrarre matrimonio fuori della Isola. L'articolo secondo con la clausola—*purchè non osti un altro impedimento canonico dirimente*,—provvede bastevolmente al caso, siccome quello che, dichiarando esenti gli acattolici, e quindi gli apostati dall' impedimento della clandestinità, li mantiene stretti da tutti altri impedimenti, che avessero potuto contrarre prima del matrimonio. Or tra questi impedimenti ognuno sa, che vi sono quello dell'*Ordine sacro* e del *Voto*.

Ci si apporrà—*Locus regit actum*—e però, se un prete o un religioso validamente contratta matrimonio in Inghilterra, dove l'impedimento dell'Ordine Sacro e del Voto Solenne non esiste, (cioè non è riconosciuto dalla legge civile locale), dovrà considerarsi anche in Malta valido il suo matrimonio. Il Rappresentante del Clero, chè sua è l'obbiezione, (vedi l'artic. cit. § 2.) dovrebbe avvedersi, che la conseguenza è molto più ampia delle premesse, e quindi tirata fuori del seminato, si direbbe in lingua volgare, noi diciamo falsa. *Locus regit actum*, va bene; *locus regit actorem*, o si nega a dirittura o si distingue. Preferiamo distinguere per maggior chiarezza: *regit actorem*, in quanto alla forma e solennità dell'atto, concediamolo; in quanto alla capacità o incapacità dell'attore suddistinguiamo: se si tratta d'incapacità costituita *per modum legis* in senso generale *transeat*; se d'incapacità costituita *absolute et simpliciter*, oppure nata da contratto; neghiamo.

Or qui si tratta non d'incapacità *per modum legis*, che risguardi o il territorio, o anche meno, un ceto o un corpo morale come tale, nei quali casi sarebbe generale la incapacità; ma d'incapacità *in singulos*, in quanto i singoli sono resi inabili, e però è una incapacità semplice ed assoluta, la quale, è cosa ferma in Dritto Canonico e Civile, *sequitur personam quocumque euntem*. (V. Sanchez. *De matrimonio*, Lib. III. Disp. XVIII. § 30).

Monsignor Mifsud pertanto ha confuso lo statuto locale con lo statuto personale: il primo riguarda il territorio, e non si estende di là di quello; il secondo riguarda la persona, nel caso nostro il suddito, e perciò lo perseguita dovunque egli va, poichè *inhaeret ossibus*. Così per recare un esempio dalla nostra stessa legislazione, se un frate maltese muore in Tunisi, regione francese, e dispone, puta per testamento, de' beni che ha, il suo atto è nullo non per incapacità, che provenga dalla legge del luogo dove risiede ed ha domicilio, ma per incapacità inerente alla sua persona, dovunque si trovi.

E' anzi da soggiungere qui, che l'inabilità di contrarre matrimonio nel prete o nel frate non sorge semplicemente dalla legge locale, ma dallo stato, che egli ha abbracciato, il quale stato non essendo più di Malta, che di altri paesi, ma essendo *universale*, poichè dedicato alla universalità degli uomini, lo rende *universalmente* inabile. All'assolutezza poi e semplicità della legge, e alla universalità, a dir così, dello stato, che rendono assoluta da ogni limite territoriale e, a così dire, internazionale cotesta inabilità, arrogi il contratto, onde il prete o il frate nel caso è legato, siccome l'Ordine Sacro e il Voto Solenne unisce spiritualmente alla Chiesa l'individuo, il quale di propria deliberata volontà rinunzia in perpetuo al matrimonio, e si costituisce nella stessa condizione

di un marito, che, prendendo moglie, rinunzia in Malta a ogni altro conjugio, vivente la consorte. Dal che segue che, se un marito, unito legittimamente in matrimonio in Malta, non ostante che acquisti il domicilio in Inghilterra, dove il divorzio per adulterio è ammesso dalla Legge, non può divorziare, quantunque provi l'adulterio; (Vedi la celebre causa recentemente definita nella nostra Corte d'Appello,—David James Low *versus* Marianna Micallef Low,—*Decisione dei Tribunali di Malta*, Vol. XIII. 1892, *Decis.* 100); per uguale ragione il prete o il frate, che tentasse un matrimonio in Inghilterra o altrove, contratta invalidamente, non ostante che la legge del luogo, dove contratta, non riconosca l'impedimento dell'Ordine Sacro e del Voto solenne.

Provvede adunque bastevolmente al caso in questione l'abbozzo col suo articolo secondo, per la clausola—*purchè non osti altro impedimento canonico dirimente*.

CAPO III.

Al 3o. E' vero, che l'art. 4o. dell'abbozzo lascia speculativamente dubbia la questione, se i matrimoni degli acattolici sieno stati invalidi o no, per il passato celebrati senza la forma Tridentina; ma spettava forse al Consiglio di Malta il decidere questa questione di dritto, questione, che nel caso particolare di Malta neppure il Vescovo ha dritto di decidere, ma è riservata esclusivamente alla S. Sede? Non era forse già troppo l'aver sciolto praticamente la questione, *considerando* come validi, senza entrar nella questione speculativa, quei matrimoni, intorno alla cui validità cadeva per lo meno tanta incertezza? E bisogna avvertire, che, quando l'abbozzo in questione fu proposto alla considerazione dell'Autorità Ecclesiastica in Malta, il Decreto del 2 Giugno 1892, per il quale la S. Sede *decretava per la grazia* dimandata dal nostro Arcivescovo Vescovo, *ut declaret et decernat matrimonia hæreticorum inter se, non servata Tridentini forma, in Insula Meliten. hactenus contracta pro validis habenda esse*, non era uscito, portando la lettera del Segretario del Vescovo, responsiva al Rappresentante del 1mo. Distretto su tale abbozzo, la data del 25 Maggio 1892.

Si dirà: Come fu allora, che l'Autorità ecclesiastica permise, che si passasse quello articolo, se il decreto della sanazione non era uscito? Questa non è una questione, a cui io, nella qualità di privato, come professo di essere scrivendo queste osservazioni, debba rispondere: solo l'Autorità sa quello che ha fatto. Ma chiunque ha fior di senno, può ben indovinare che, se l'autorità l'ha fatto, aveva le sue belle e buone ragioni di farlo, senza esser tenuta a renderne conto, se non a chi L'è superiore.

Dal fin qui detto risulta evidente con quanto studio si sia cercato di lasciare l'articolo quarto concepito in quel modo: poichè altrimenti non sarebbe rimasto, che o di affermare recisamente la validità di tali matrimoni, e non si poteva fare prima del Decreto della S. Sede; o di negarne la validità, e non era per lo meno prudente, perchè sarebbe contrario a' sentimenti della S. Sede, come risulta da diverse risposte date per simili casi, e per di più avrebbe messo in imbarazzo serio il Governo e quelli tra' governati, che trovansi marito e moglie in buona fede tra gli acattolici, senz'essersi presentati al parroco cattolico:

o infine di assicurare a costoro gli effetti civili, lasciando anche praticamente dubbio se fosse valido, o no il loro matrimonio; e ciò sarebbe un affermare effetti certi da causa incerta: il che è assurdo.

L'unica osservazione, che a quell'articolo 4to. si poteva fare era quella, che il Segretario del Vescovo nella sua lettera del 25 Maggio 1892 su citata faceva, che cioè detto articolo *portava un senso troppo ampio, non facendo eccezione di nessun impedimento per gli acattolici, i quali potevano averne contratto qualcuno, prima del loro mutamento di religione, quando si trattasse di contraenti siffatti*; e a questo difetto si sopperì forse un po' troppo, colla emenda fatta a detto articolo.

Ma si sogghingerà: Se tanta considerazione nell'esame di quell' articolo si ebbe per ragione che la S. Sede non aveva ancora deciso la questione de' matrimoni degli acattolici già celebrati in Malta senza la forma Tridentina, perchè ora che è uscito il Decreto del 2 Giugno 1892 non si costringe il Rappresentante del 1mo. Distretto a mutare il linguaggio in quell'articolo del suo abbozzo? I *perchè* sono molti, a mio avviso, senza voler entrare in ciò, che è di pertinenza dell' Autorità Ecclesiastica. Il primo *perchè* si è, che l'Autorità Ecclesiastica, come tale, non può avere nessun interesse, che il Consiglio legisli sui matrimoni, siccome i Cattolici la legge de' matrimoni l'hanno, e da secoli, e certa, e riconosciuta dal Governo locale; l'interesse è solo di chi si trova impigliato in quello articolo, che nel caso nostro sono gli acattolici. Il secondo *perchè* si è, che l'Autorità Ecclesiastica non fa essa la legge, ma permette che si faccia, e quindi la esattezza o inesattezza della forma nella legge non è a conto suo, che si fa, nè per questo deve ella rispondere, bastandole che la legge non osti ai principi cattolici. Il terzo *perchè* l'abbiamo nel Decreto medesimo del S. Ufficio, oppostoci, del 2 Giugno 1892, il quale tiene il medesimo linguaggio dell'articolo 4to. in parola, essendo il *shall be considered valid* di detto articolo 4to. una esatta traduzione, ben si può dire, dell'*habenda esse pro validis*, che si legge in detto Decreto. Il quarto *perchè* infine, per non tirar troppo a lungo, secondo la mia umile opinione, sta in ciò che la S. Sede, convalidando i matrimoni passati, celebrati in Malta da acattolici senza la forma Tridentina, con un *Decreto*, e non con una semplice dichiarazione, *et quidem decreto grazioso*, o non ha neppure essa inteso sciogliere la questione speculativa, se cioè fossero davvero validi o no, e questo è il meno che si può dire; o, come pare che voglia insinuare lo stesso Monsignor Mifsud nel suo articolo, mettendo in corsivo la parola *decretare*, (vedi *Gazzetta di Malta* No. 2896.) *La questione de' matrimoni*, § 4) se intese scioglierla, l'ha sciolta in senso negativo.

Per tante e forse altre ragioni potrà (diciamo *potrà* perchè noi non sappiamo quali sieno stati le sue vere ragioni in ciò) aver creduto l'Autorità Ecclesiastica locale non essere necessario imporre mutazioni od emende al *shall be considered* di questo art. 4to. dello abbozzo.

CAPO IV.

Al 4to. In questo paragrafo c'è un' anfibologia, che getta una oscurità e confusione di idee indiatolata, là dove la cosa è chiara e lampante. Mons. Mifsud dice, che la Religione Cattolica è esposta al pericolo di essere oggetto di scherni per ragion dell'art. 2do. dello

abbozzo: poichè riferendosi detto articolo *a tutti i sudditi di S. Maestà non cattolici*, (voleva dire di Malta) *come sarebbero gli ebrei, maomettani, infedeli ed i non battezzati* (bastava dire *non battezzati*) ed affermando la validità dei loro matrimoni sotto la generale condizione *che non osti alcun canonico impedimento dirimente*, (si badi bene alla parola *canonico*), sembra che si voglia *imporre anche a costoro impedimenti dirimenti* "ecclesiastici" (si avverta alla parola *ecclesiastici*). Or chi non vede, che per *non cattolici* non si dee intendere soltanto, come dà a vedere Mons. Mifsud, i non battezzati, ma ancora coloro, che, sebbene battezzati, stanno tuttavia fuori della Cattolica Chiesa, come i Protestanti e gli Scismatici? La parola *non cattolico* può prendersi in due sensi: nel senso più stretto e proprio della parola corrisponde ad *acattolico*, ed indica i cristiani, che, essendo tali per il Battesimo, stanno fuori del seno della loro Madre, la Chiesa Cattolica; nel senso più largo indica tutti coloro, che non professano la Religione cattolica, siano essi cristiani, siano non cristiani. In ogni caso non esclude nel suo senso giammai i cristiani divisi o per eresia o per scisma o per apostasia dalla Chiesa Cattolica.

Ciò posto, ci vuol poco per vedere, che non si poteva fare a meno di quella generale condizione—*che non osti altro canonico impedimento dirimente*—trattandosi di una legge intesa ad esentare solo dall'impedimento di clandestinità i matrimoni de' non cattolici. Voleva forse Mons. Mifsud, che il Consiglio esentasse i protestanti e gli scismatici, i quali giova ripeterlo, sono ancor essi *non cattolici*, da tutti altri impedimenti? Ma la Chiesa non lo fece, il *dummodo aliud non obstet canonicum dirimens impedimentum* del Decreto del 12 Gennaio 1890, dato dalla Cong. degli Affari Ecclesiastici Straordinari, è chiaro e lampante, come la luce del sole, ed è un *dummodo* legato a' piedi di tutti coloro, *qui diversum a catholico cultum profitentur*. Il Consiglio pertanto, legislando di questa materia, non pure non lo può fare, ma, quando lo facesse, andrebbe contro alle disposizioni della Chiesa.

Nè crediamo, che Mons. Mifsud, come taluni fanno, voglia difendersi, mettendo avanti la ragione, che il *dummodo* non si trovi nella lettera del Cardinale Rampolla, Segretario di Stato, a Sir L. Simmons: 1mo. perchè Mons. Mifsud medesimo ammette, che la Santa Sede non ha dispensato da altro, che dall'impedimento di Clandestinità, lasciando in tutto il loro pieno vigore tutti altri impedimenti, (V. la chiusa del suo articolo citato); 2do. perchè indipendentemente dall'ammissione di Mons. Mifsud il non aver esplicitamente dichiarato il *dummodo non obstet* nella lettera del Cardinale Segretario di Stato, non importa che, esentando da un impedimento la S. Sede, abbia perciò solo esentato da altri impedimenti, che ci erano e pei quali nessuna dimanda si era fatta.

Ma i maomettani, gli ebrei e dite voi il resto, che ci entrano? Ma rispondo io, chi li fa entrare? Quando mai un *purchè* ha avuto le vaste pretese, che gli dà il Rappresentante del Clero? Esso è così discreto, che si contenterebbe anche di un sol individuo fra i *non cattolici*, al matrimonio del quale ostasse qualche altro impedimento fuori della Clandestinità, fosse anche solo l'impedimento *ligaminis*. Guai se tutte le volte che si mettesse un *purchè* frai piedi di una classe, s'intendesse tutta la classe sempre stretta dalle granfie di quel *purchè*; non lo si potrebbe più usare, poichè cesserebbe di essere un'eccezione, e diventerebbe regola. E' questione, come si vede di grammatica; grande salto in vero dal Dritto Canonico

alla grammatica; ma le scienze e le arti, diceva quella bona lana di Cicerone, sono sorelle. Siamo nel caso.

Facciamoci più chiari, per non dire scendiamo più basso. Quando si dice, a mo' di esempio, che tutti possono essere soldati, a menocchè non osti qualche impedimento fisico, non si vuol dire che tutti debbano avere questo impedimento, (in questo caso nessuno potrebbe essere soldato e perciò sarebbero due proposizioni contraddittorie), ma che frai tutti possono esserci alcuni così impediti. Così quando si dice—i non cattolici contrattano validamente tra di loro anche senza osservare la forma Tridentina, purchè non osti un altro canonico impedimento dirimente, si vuol dire, e si deve intendere, non che tutti i non cattolici debbano o possano esserne impediti, ma che vi possa essere qualcuno tra di loro così impedito. Fino a tanto che adunque non si provi, che tra i non cattolici (protestanti, scismatici, ebrei, maomettani, idolatri, apostati) non vi è, neppur uno, che possa essere legato da altro impedimento fuori di quello della Clandestinità, la condizione apposta allo art. 2do. dell' abbozzo è assolutamente necessaria.

Se così non fosse, dovremmo dire che la Chiesa, nel voler esentare i non cattolici dallo impedimento di Clandestinità, abbia inteso compresi sotto questo impedimento i maomettani, giudei e gente siffatta, che non le appartengono per nulla e che non avevano bisogno, d'innanzi alla Chiesa, per questa parte, nessuna esenzione: in altri termini, che la Chiesa non riconosca più quali sieno i suoi sudditi, e quali i suoi dritti. Ma è poi vero, che tra gl' impedimenti canonici non ci sian di quelli, che astringano gl' infedeli? Lo vedremo fra non molto.

Imperocchè l'imbroglione non istà solo nell' aver confuso *i non cattolici* coi *non cristiani*; ma ancora nel non aver distinto il concetto di *canonico* da quello di *ecclesiastico*, ed è perciò che noi abbiamo richiamato l'attenzione del lettore a queste due parole, usate da Mons. Mifsud, come se fossero sinonimi.

Intorno a che giova premettere, che ogni impedimento ecclesiastico dirimente è canonico; ma non ogni impedimento canonico è perciò stesso ecclesiastico. Infatti non può ignorare il Rappresentante del Clero, che tra gl' impedimenti Canonici dirimenti vi sono di quelli, che spettano al Dritto di natura, altri di Dritto positivo divino, e in fine alcuni di dritto ecclesiastico puro o non puro. Di Dritto naturale stretto sarebbero l'Errore, l'Impotenza, la Cognazione naturale almeno nel primo grado in linea retta. Di Dritto naturale meno stretto sarebbero tutti i gradi *in infinitum* della linea retta e per lo meno nella trasversale il grado, che secondo il computo canonico si considera primo. Di Dritto positivo divino è certamente il Vincolo. Di Dritto ecclesiastico non puro sarebbe l'Adozione, come tanti altri che non si menzionano per tirar corto, ossia la cognazione legale, la quale la Chiesa prese dal Dritto Romano; di Dritto ecclesiastico puro infine darebbe un esempio la Clandestinità (la quale tuttavia fra noi era impedimento dirimente anche prima del Concilio di Trento in forza di un atto dell' autorità civile) oppure la Pubblica Onestà. E' chiaro adunque, che gl' impedimenti canonici dirimenti il matrimonio non tutti sono ecclesiastici; epperò è parimenti chiaro, che il prendere per sinonimi, come Mons. Mifsud fa nel suo articolo, i due vocaboli *ecclesiastico* e *canonico* è un non saper distinguere cosa da cosa.

Si dirà: Sia pure la differenza tra l'uno e l'altro concetto, ma essendo quelli tutti impedimenti dalla Chiesa imposti, la Chiesa non ha nessun dritto d' imporli a chi non le è suddito.—Sarà: ma è forse la Chiesa, che legisla per questa parte, o fa l'abbozzo per Malta? E allora perchè attribuire alla Chiesa ciò, che si fa da altri? E quand' anche fosse la Chiesa, che lo facesse, spetterebbe forse al Rappresentante del Clero il darle appunti? Sarebbe il caso di ripetere quel verso del Salmo: *Si inimicus meus* col resto che si sa da tutti.

Ma l'Autorità Ecclesiastica esaminò quell' abbozzo, e, fatte certe correzioni, non ci trovò altro che ridire.

Sissignori, l'Autorità Ecclesiastica esaminò quell' abbozzo, ma lo esaminò nel senso, in cui il suo autore, il Rappresentante del Imo. Distretto avea dimandato che si esaminasse, cioè *per indicargli se nulla ci fosse da mutare, perchè tale abbozzo potesse essere approvato* dalla medesima; parole che a bella posta furono ripetute nella lettera responsiva del Segretario del Vescovo (vedi lettera cit. Appendice B.); e l'Autorità Ecclesiastica in questo senso solo lo assicurava che nulla ostava a che si proponesse nel Consiglio. Ecco le parole della lettera: "In questo senso posso assicurare la S. V. Onorevole che, relativamente agli articoli segnati No. 1, 2, 4, (il No. 3 è cassato e non ne ho tenuto conto) nulla osta a che sien proposti in Consiglio;" suggerendo tuttavia che si facessero di quegli articoli alcune alterazioni, come indicate nella medesima lettera, e che si riformasse interamente il 5to. articolo, oggi prodotto come 4to. L'Autorità Ecclesiastica adunque, esaminando quell' abbozzo e non trovando cosa che ostasse a' principii della Chiesa Cattolica, o che ne ledesse i diritti, non fece suo quell'abbozzo, come il censore non fa suo il libro che esamina ed approva. Se ci è cosa in quell'abbozzo che la Chiesa fa sua, è soltanto ciò che riguarda i battezzati qualunque essi siano; il resto è tutto di chi lo propone e lo passa come legge nel Consiglio.

Nè si creda che, scusando per tale modo l'azione della Chiesa, s'intenda per noi dire, che l'aver messo degl' impedimenti per i non battezzati in quel abbozzo sia un male, o come lo chiamerebbe Mons. Mifsud un difetto nella legge; ma vogliam sol dire che, se si fanno questi impedimenti, non è la Chiesa che li fa, ma una legge alle leggi della Chiesa superiore, e intorno alla quale la Chiesa non può essere indifferente, la Legge naturale.

Ed eccoci a rispondere alla questione già da noi sopra istituita. E' egli vero, che tra gl' impedimenti canonici non ci sia nessuno, che oblihi i non battezzati? Dimandatelo a un turco, a un giudeo, ad un infedele qualunque, e vi dirà che ci sono, e non possono, soggiungiamo noi, non esserci. Imperocchè, sebbene i non battezzati, non essendo sudditi della Chiesa, non soggiacciono alle sue leggi, purtuttavolta, per esser tutti figli di Dio, dotati di ragione, è mestieri che soggiacciono alla legge che Dio ha impresso nel cuore di tutti, e che è secondo ragione; quella legge universale, che al dir dell'Aquinate è partecipazione della legge eterna di Dio medesimo, cioè la Legge naturale. Ora tra gl'impedimenti canonici vi sono di quelli, come sopra per noi si è mostrato, che derivano dalla legge naturale, e si chiamano canonici, non in quanto stabiliti dalla Chiesa, poichè essendo a Lei anteriori, non potevano dalla stessa esser stabiliti, ma in quanto da lei furon messi nel catalogo o meglio regola (che in greco appellasi *canon*) da servire

a' suoi fedeli nei loro matrimoni. Ecco pertanto, come anche per gl' infedeli non mancano degl' impedimenti dirimenti tra quelli che nel nostro linguaggio chiamansi canonici, a cui devono andar soggetti. Ecco perchè non solo per gli *acattolici*, ma anche per gli infedeli ha ragione di essere quel—*purchè non osti altro impedimento canonico dirimente*. Ecco in fine perchè l'Autorità ecclesiastica, nel rivedere quell' abbozzo, non ci vide nulla che potesse esporre alle beffe dei non credenti la nostra Religione.

L'Autorità ecclesiastica non aveva e non ha nessun potere legislativo sugl' infedeli; ma l'Autorità ecclesiastica avrebbe mancato al suo dovere, quando si fosse mostrata indifferente d'innanzi a una legge, fatta da un Corpo legislativo cattolico, in un paese cattolico, la quale non obbligasse almeno a' doveri imposti dalla legge di natura gl' infedeli.

CAPO V.

Al 5to. Rimane a rispondere alle difficoltà mosse da Mons. Mifsud nel quinto paragrafo del suo articolo. Le difficoltà sono intorno all' art. 3 dell'abbozzo, là dove si parla dell'*in fraudem legis*. Esse si riducono a due: tale disposizione, egli dice, 1mo. rende difficile la conversione del finto apostata; e poi 2do. serve a scopi immorali per chi volesse abusarne. Siccome Mons. Mifsud sembra, che attacchi l'articolo nella forma, e non nella sostanza, combattendolo solo, come *conceptito*, potremmo facilmente avvertire, che, non avendo l'Autorità ecclesiastica imposto la forma ossia il linguaggio, ma solo la sostanza e il senso, per questa parte almeno, non è nostro compito rispondere a quelle difficoltà, siccome noi non facciamo la difesa nè di Savona, nè de' suo' Colleghi in Consiglio, che lo appoggiano, ma solo dell' Autorità Ecclesiastica. Il Segretario infatti di Mons. Vescovo nella sua lettera al Rappresentante del 1mo. Distretto del 25 Maggio così si esprimeva su questo proposito: "Perchè poi non abbiano a nascere scandali in futuro, e la legge non serva a rovina piuttosto che a edificamento del popolo, facendo trarre vantaggio dalle iniquità, si vorrebbe dopo l'art. 2. soggiunto un terzo, *conceptito presso a poco come segue;*" con quello che seguita.

Ma poichè le ragioni addotte da Monsignor Mifsud in condanna di questo articolo non feriscono semplicemente la forma, ma ancora il concetto, per cui, se quelle ragioni sono vere e plausibili, forza è dire, che l'articolo *in fraudem legis*, in qualunque forma *conceptito*, debba essere espunto dall'abbozzo; ragion vuole, che per noi si dimostri, se i motivi prodotti per escludere tale articolo sieno validi e a ciò bastevoli.

Il primo motivo per Monsignor Mifsud si è, che tale disposizione nella legge renderebbe difficile all' apostata, fatto tale per ragion del matrimonio, di tornare alla Fede avità, *per timore di essere convinto con questo ritorno di aver prima apostatato a scopo di sposarsi* "in fraudem legis," e perciò privato degli effetti civili dietro domanda di chi avesse interesse.

Ma Monsignor Mifsud suppone qui, che il ritorno di un apostata alla Fede vera sia un bastevole motivo d'innanzi alla legge per scioglierlo dal vincolo contratto. Ora ciò è falso: poichè nè le proteste da parte sua di aver finto, nel caso che fosse suo l'interesse di sciogliere, e molto meno il semplice ritorno, senz'altra protesta, alla Religione Cattolica-

basta d'innanzi a qualsiasi tribunale, vuoi ecclesiastico, vuoi laico per sciogliere un matrimonio, che esteriormente è stato validamente contratto: e ciò per la semplice ragione, che nè la Chiesa, nè lo Stato può giudicare *de internis*, e nel caso nostro gli atti esterni contrari non sono attendibili, poichè partono da un principio sospetto. Non è vero adunque, che la clausola *in fraudem legis* renda difficile agli apostati, fatti tali per ragion del matrimonio, di tornare alla pristina Fede.

Anzi se nell' apostata dobbiamo supporre il timore, invocato da Mons. Mifsud per escludere la clausola dell' *in fraudem legis*; questo timore dovrebbe influire piuttosto prima di apostatare, che dopo, temendo fondatamente, che la sua finta apostasia possa essere coll' andar del tempo scoperta, non per la semplice ragione del ritorno alla Religione di prima, la quale abbiám dimostrato non bastare, a ciò da sola, ma per altri motivi che potrebbero mettersi fuori. Nel quale caso la clausola *in fraudem legis* otterrebbe l'effetto contrario a quello indicato da Mons. Mifsud, cioè allontanerebbe, se non tutti, molti, dal servirsi di così brutto giuoco.

Il secondo motivo, che sembra militare contro detta clausola, e che a prima vista porta sembianze più forti, si è, che essa *si presta pure ad uno scopo immorale e dannoso alla società*. E per dimostrare, dove consista questa immoralità e questo danno sociale, l'articolista della Gazzetta di Malta conforta con un esempio la sua asserzione senz' altra ragione. *Perocchè, egli dice, taluno potrebbe fingersi protestante, fare il fatto suo e dopo piantar la donna, forse già madre, sotto il manto di aver apostatato a scopo del Matrimonio*. Veramente sarebbe bello vedere, come si fa a piantare una donna sotto un manto. Ma lasciamo lo scherzo. Vale o non vale questa seconda ragione? E' essa bastevole o no, perchè si elimini dalla legge la clausola di sopra? Vediamolo.

Cominciamo col dimandare: E' morale o immorale la finzione in materia così grave? Noi non dubitiamo, che, se dovesse rispondere a questa dimanda Mons. Mifsud, il quale oltre all' essere prete è Teologo, non esiterebbe un momento a dire che è immorale. Ma se è immorale, dimandiamo ancora, e immorale in tutti i casi, potete voi permetterla, perchè qualcuno od alcuni potranno abusare non permettendola? Quando mai si è sentito, che un male particolare debba soprastare al male generale? Non è un male generale, che tutti possano fingere solo perchè pochi non possano abusare? Che cosa si direbbe di quel abusare e certamente Governo, il quale perchè alcuni, e poniamo anche molti in questo caso, ne potranno abuseranno, negasse a' suo' sudditi un giusto divertimento, puta il teatro? Se l'abuso di alcuni, e soggiungiamo anche di molti, fosse ragion bastevole a negare il bene della comunità, dovremmo dire aver fatto molto malamente e stoltamente Domeneddio a dar allo uomo la libertà, di cui non pochi, mai i molti, per non direi più, abusano.

Ancora una seconda dimanda. L'apostasia dalla Religione Cattolica, giacchè di questa sola si parla nel caso nostro, in Malta, paese cattolico, giova o nuoce a questa società? Anche qui è giocoforza rispondere, che nuoce: nuoce non soltanto, perchè per noi non vi è verità, se non dov'è la Cattolica Religione, ma ancora perchè, checchè si pensi della Fede Cattolica, Malta, essendo una società di cattolici, ne risentirebbe un danno positivo anche come semplice società di credenti. E se è così, come niuno oserà negare, per evitare il danno, che talora potrebbe qualcuno od alcuni apportare indiretta-

mente alla società colla sua immoralità, proveniente da abuso, dovrà la società godersi in santa pace il danno che le deriva a tutto il suo corpo in generale? E quand' anche se lo godesse, preferendo di evitare il male di uno per il male di tutti, gliene verrebbe di fatto maggior guadagno o maggior perdita? E si avverta, che mentre in colui, il quale si suppone abusare, non avete che un male particolare e derivante soltanto dal suo atto immorale; nel caso della società, che rinunciasse al suo bene generale, voi avete un male, che, oltre all' essere *sociale*, perchè tocca tutti, deriva da due capi distinti, cioè dal male della finzione, che più propriamente tocca l'individuo, e dal male dell' apostasia, che tocca prossimamente la società, poichè la priva dei suoi membri. E si noti ancora, che il male particolare si può punire; ma il male generale non si può; che il male particolare nel caso sarebbe permesso dalla legge, perchè inevitabile *in toto*, e punibile *in individuo*, mentre il male generale verrebbe ad essere riconosciuto e sanzionato dalla legge.

Ora si raccolgano le risposte alle due dimande, che ci siamo mosse sopra, e si vedrà, che il male morale e sociale veduto da Monsignor Mifsud nella clausula dell' *in fraudem legis*, sta veramente nell'omettere cotesta clausola. E il danno maggiore, soggiungiamolo pure, chè giova ricordarlo al Rappresentante del Clero, sarebbe in questo caso della Chiesa Cattolica, poichè molti o per non aspettare una dispensa dalla S. Sede, o per non voler stare a certe obbligazioni della Chiesa stessa o per evitare qualche necessario impedimento, sarebbero messi nella tentazione di apostatare, sia pur fintamente, ma sempre ridendosi delle prescrizioni ecclesiastiche.

Ma poi simili casi, anche nella legge civile, non s'incontrano, per cui la finzione rende invalido un matrimonio? Chi non sa, che un finto consenso rende nullo il matrimonio? E' difficile, difficilissimo provare la finzione, ma se si prova, non v'è legge al mondo, che non isciolga un matrimonio siffatto. La Chiesa le tante volte ha dovuto con sentenze dei suo' Tribunali sciogliere matrimoni di questo genere. Eccoci pertanto al caso nostro. Uno che si finga acattolico *in fraudem legis*, non è soggetto atto a contrattare nella forma degli acattolici, e perciò l'atto suo è nullo. Sarà difficile, difficilissimo provare la finzione? Tanto meglio, poichè allora è difficile, difficilissimo il pericolo preveduto da Monsignor Mifsud di piantare una donna dopo di averne abusato. Ma se mai la finzione si potrà provare, perchè chiudere questa via di salvazione a un infelice, il quale per aver aberrato una volta, dovrà vivere nella sua infelicità, e forse anche nell' aberrazione dalla sua Fede, chi sa quanto tempo, forse sino alla morte? Se la legge permette la prova nel primo caso, perchè non nel secondo? E se una legge siffatta è immorale e dannosa alla società in questo ultimo caso, perchè non lo è nel primo? Quand'anche pertanto quelle ragioni valessero ad escludere l'*in fraudem legis*, dovrebbero valere ugualmente per la finzione di consenso nel matrimonio: e perchè in questo caso non valgono, provano troppo. Or è assioma conosciutissimo che *quod probat nimis, probat nihil*.

E giacchè si è parlato di difficoltà a provare la frode, che è forse l'unica ragione, la quale si potrebbe con qualche apparenza di fondamento mettere avanti nel caso presente, è ella poi così difficile cotesta prova, che non si dia nessun caso, in cui si possa avere? Noi non lo crediamo, e in conforto della nostra opinione esponiamo qualche caso.

Fate, che uno conosciuto comunemente come cattolico (giacchè *de internis* nessuno, neppure la Chiesa può giudicare e dobbiamo stare all'esterno) ricorra alla Curia Vescovile per essere sposato con una acattolica. La Curia dirà, che bisogna ricorrere alla S. Sede per la dispensa, per ottenere la quale ci vorrà qualche tempo. Egli non volendo aspettare, va dal ministro acattolico, finge di essere anch'esso tale e contrae matrimonio d'innanzi a quello. Costui non dà segni esterni bastevoli, (ripeto dell'interno niun tribunale, meno quello della Penitenza Sacramentale, che non fa al nostro proposito, può dar giudizio) a giudicare della finzione? Eppure gli si vuol permettere che esso gabbi il ministro cattolico e l'acattolico!

Poniamo un altro caso. Una ragazza cattolica è costretta dal padre acattolico a sposarsi con un acattolico d'innanzi al ministro degli acattolici. Essa si protesta energicamente e d'innanzi a molti di non voler rinunziare, neppure esternamente, alla sua Religione, ma alla fine vinta dal timore va dal ministro, come il padre vuole, e dichiarandosi fintamente acattolica contrae il matrimonio. Costei, liberata dalla soggezione del padre, non dovrà avere un adito dalla Legge per uscire dallo stato infelice, in cui si trova? Si dirà in questo caso v'è l'impedimento della *violenza*, e questa basta per se, se provata, a liberarla senz'altro. Ma è da notarsi, che l'impedimento della violenza è di diritto ecclesiastico, almeno secondo molti, e se per gli acattolici non si metteranno gl'impedimenti ecclesiastici, come potrà invocare quest'uno a suo favore?

Potrei moltiplicare i casi, ma mi pare che il poco su accennato basti a dimostrare, che se è difficile provare la frode da questo lato, non è poi del tutto impossibile.

Se dunque è necessaria al bene generale della società, in cui viviamo, e della Chiesa di cui siamo figli, la clausola *in fraudem legis* per gli apostati; se non è impossibile provare tale frode in certi casi; ha fatto ottimamente l'Autorità Ecclesiastica ad imporre quella clausola, salvo il potere, a chi di dritto, di mutarne la forma ed anche di spiegare dettagliatamente quando e come possa valere a rendere nullo un matrimonio.

CAPO VI.

Riepiloghiamo.

1mo. E' vero che l'abbozzo esaminato dall'Autorità Ecclesiastica restringe la giurisdizione ecclesiastica, perchè parla di validità? No, perchè in tanto di validità parla, in quanto questo potere al Consiglio fu accordato dalla S. Sede.

2do. E' vero che detto abbozzo non provvede al caso de' preti o religiosi astretti da voto solenne, che tentassero un matrimonio fuori dell'Isola, perchè non vi si parla di maltesi all'estero?—No, perchè ci provvede l'articolo 2 col suo *provided etc.*, e l'impedimento dell'Ordine e del Voto Solenne non è un impedimento che deriva semplicemente dalla legge, ma ancora dalla incapacità personale dell'individuo contraente, la quale lo perseguita dovunque egli va.

3zo. E' vero che l'abbozzo lascia il dubbio, se sien validi o no i matrimoni degli eterodossi? Se si parla del dubbio speculativo, può essere vero, perchè non spettava nè spetta al Consiglio decidere questioni, che la S. Sede ha riservato solamente a se: se si parla del dubbio pratico,—No: perchè stabilisce che sien considerati validi cotesti matrimoni. Notisi bene che in questo articolo non si parla dei futuri matrimoni, ma solo de' passati. Dei futuri parla chiarissimo l'art. 2.

4to. E' vero che l'art. 2 dell' abbozzo espone alle beffe dei non credenti la Religione Cattolica, perchè dà a vedere che la Chiesa voglia imporre lacci a chi non è suo suddito e che non esistono?—No—1°. perchè non è la Chiesa che i pretesi lacci impone, ma il Consiglio di Malta; No. 2°. perchè i lacci esistono indipendentemente dalla Chiesa, e sono gli impedimenti naturali; No. 3°. perchè i lacci supposti possono bene riferirsi a' soli battezzati non cattolici, e non v' è nessuna necessità d'intenderli imposti a' non battezzati, com'è espresso genericamente l'abbozzo. Or i battezzati tutti sono sudditi della Chiesa.

5to. E' vero che l'art. 3 *in fraudem legis* rende difficile la conversione degl'apostati, fatti tali per ragion del matrimonio, e si presti a scopi immorali e dannosi alla società?—No—perchè con questa clausola l'immoralità e il danno sarebbero solo particolari, e senza di essa l'immoralità e il danno sarebbero generali e sociali. Ora tra un male particolare e un male generale e sociale non vi è dubbio alla scelta; non si deve fare un male a tutti per evitare il male d'alcuni.

Dopo tutto questo, io torno alla dimanda instituita per me da principio, come tesi: Dove sta il torto e dove la ragione? Ha ragione Mons. Mifsud e quindi torto l'Autorità ecclesiastica, o per converso?

All'imparziale lettore la risposta.

APPENDICE.

A.

Risoluzione—Monsignor Mifsud—1 Marzo, 1893.

In una delle prossime sedute del Consiglio proporrò la seguente Risoluzione:

Risolto essere opinione di questo Consiglio che è espediente, prima di passare allo esame in comitato della proposta Ordinanza sui matrimoni, di sottometerla al giudizio d'una commissione composta di canonisti da essere indicati dai due Vescovi di Malta e di Gozo e di giurisperiti per avere il loro parere sulle varie disposizioni che un'ordinanza regolante i matrimoni in Malta dovrebbe contenere.

Risolto in conseguenza che un umile indirizzo sia fatto a Sua Eccellenza il Governatore, perchè nomini una tale commissione per l'oggetto sopra specificato, pregandolo che nella scelta dei canonisti voglia accogliere, la indicazione (*ux!*) che gli sarà fatta dai prelodati vescovi.

B.

ABBOZZO.

Ordinanza stabilita per ordine del Governatore di Malta, col parere e consenso del Consiglio di Governo della stessa.

“Per regolare gli effetti civili dei matrimoni celebrati e da celebrarsi in questi Isole.” Siccome è spedito di regolare gli effetti civili dei matrimoni celebrati e da celebrarsi in queste Isole, Sua Eccellenza il Governatore, col parere e consenso del Consiglio di Governo, ha stabilito e ordinato quanto segue:

Articolo 1°. Il matrimonio contratto in queste isole, quando i due contraenti sono Cattolici od uno Cattolico e l'altro acattolico, non produce gli effetti civili, nè riguardo ai conjugi nè riguardo ai loro figli, se non è celebrato in faccia alla Chiesa, colle forme prescritte dal Concilio di Trento.

2°. Il matrimonio contratto da coloro che non professano la Religione Cattolica produce gli effetti civili riguardo ai conjugi ed ai loro figli, anche quando celebrato non secondo la forma Tridentina, (purchè non ostino altri impedimenti dirimenti).

(1) 3°. È vietato il matrimonio per coloro che sono legati da voto solenne o dagli ordini sacri.

4°. Le condizioni per la validità dei matrimoni tra Cattolici o tra due persone, di cui uno è cattolico e l'altro acattolico, come anche le formalità richieste precedentemente alla celebrazione di quei matrimoni sono regolate dalla legge Canonica.

5°. I matrimoni contratti prima della promulgazione di questa Ordinanza tra persone, che non appartengono alla Religione Cattolica, in buona fede, e colla forma prescritta della religione, alla quale appartengono i contraenti, saranno per tutti gli effetti della legge, considerati validi.

18 Maggio, 1812

firmato, S. SAVONA.

(1) Quest' articolo terzo dev' essere considerato come scassato.

Il Segretario del Vescovo al Rappresentante del 1mo. Distretto.

Palazzo Arcivescovile,

25 Maggio 1892.

Ho esaminato l'abbozzo di Ordinanza "Per regolare gli effetti civili de' matrimoni celebrati e da celebrarsi in queste Isole," che con suo biglietto mi mandava il 22 del corrente, acciò Le indicassi, se nulla ci sia da *mutare*, perchè tale abbozzo possa essere approvato dall'Autorità Ecclesiastica.

In questo senso posso assicurare la S. V. Onorevole, che relativamente agli articoli segnati No. 1, 2, 4, (il No. 3 è cassato e non ne ho tenuto conto), nulla osta a che sien proposti in Consiglio.

Solo nell'Art. 1 suggerirei che, alle parole *in faccia alla Chiesa* si sostituiscano le seguenti:—"secondo le norme stabilite dai Sacri Canoni e": e ciò perchè si abbraccino tutte le leggi della Chiesa sul matrimonio; e nell'art. 2., tra le parole *impedimenti* e *dirimenti* si aggiunga *canonici*, chè altrimenti si dovrebbe indicare quali e quanti siano codesti impedimenti.

Perchè poi non abbiano a nascere scandali in futuro, e la legge non serva a rovina piuttosto che a edificamento del popolo, facendo trarre vantaggio dalla iniquità, si vorrebbe dopo l'articolo 2, soggiunto un terzo, concepito *presso a poco* in questi termini:—

Art. 2. Sono invalidi i matrimoni di coloro che, per eludere le leggi della Chiesa Cattolica Romana sul matrimonio, ossia *in fraudem legis*, oppure per evitare gl'impedimenti frapposti dalla Curia Vescovile della medesima Chiesa, avessero abbandonato la Religione Cattolica.

L'Articolo in fine segnato 5 di detto suo abbozzo porta un senso troppo ampio, non facendo eccezione di non nessun impedimento per gli acattolici, i quali avranno potuto talora contrarne qualcuno prima del loro mutamento di religione, quando si trattasse dei siffatti; onde bisogna formularlo altrimenti.

Con sensi intanto di stima mi segno,

Della S. V. Onorevole

Umo. Devmo. Servo

S. CAN GRECH

Segretario Arcivescovile.

D.

Il Rappresentante dell' 1mo. Distretto al Vescovo.

A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor DR. D. PIETRO PACE
Arcivescovo di Rodi, Vescovo di Malta
ecc., ecc., ecc.,

Eccellenza Reverendissima,

Ho letto con molta sorpresa l'articolo di fondo comparso nella *Gazzetta di Malta* dell' 1 del corrente, nel quale si asserisce, che l'Onor. Rappresentante del Clero si è messo a voler perfezionare, coll' approvazione dell'Autorità Ecclesiastica, lo abbozzo di Ordinanza sui Matrimonj, che, dietro mia mozione, fu passata in seconda lettura in Consiglio di Governo, colla approvazione di tutti i Rappresentanti del popolo, incluso il Rappresentante del Clero; imperocchè, aggiunge l'articolista, "se l'Autorità Ecclesiastica non si oppone, vuol dire che quel che egli (il Rappresentante del Clero) fa, è approvato.

Ora avendo il Molto Rev. Can. Dr. D. Salvatore Grech, Segretario Generale di Vostra Eccellenza Revma., approvato, a nome dell'Autorità Ecclesiastica, con lettera del 25 Maggio, 1892, tutti e singoli gli articoli dell'abbozzo di Ordinanza innanzi al Consiglio,—avendo l'Eccellenza Vostra Revma. nella lettera al molto Onorevole Segretario di Stato per le Colonie, del 14 Ottobre 1892, insistito, perchè disposizioni identiche a quelle contenute nel detto abbozzo di Ordinanza fossero prese per base di qualunque legge sui matrimonj misti e tra acattolici per ciò che riguarda queste Isole,—io non posso credere, che Vostra Eccellenza Reverendissima abbia potuto autorizzare il Rappresentante del Clero a proporre in Consiglio la nomina di una Commissione composta di canonisti e giurisperiti "per avere il loro parere sulle varie disposizioni che un'Ordinanza regolante i matrimonj in Malta dovrebbe contenere."

Supplico pertanto l'Eccellenza Vostra Revma. volersi benignare, per informazione del Consiglio, del Clero e del pubblico in generale, di dichiarare, se la Risoluzione, di cui il Rappresentante del Clero diede avviso il 1o del mese corrente sia stata proposta dietro l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica, e se l'Ecza. V. R. sia favorevole alla nomina di tale Commissione.

Mi dichiaro intanto
Dell'Eccellenza Vostra Revma.
Valletta, 11 Marzo, 1893.
Umilmo. e Devmo. Servitore
S. SAVONA.
Rappresentante il 1o Distretto.

E.

Il Segretario del Vescovo al Membro del 1o. Distretto.

Palazzo Arcivescovile

Valetta, 11 Marzo, 1893.

Onorevole Signore,

Sua Eccza. Revma. Mons. Arcivescovo Vescovo ha ricevuto la sua di oggi, per la quale Ella, nella sua qualità pubblica di Rappresentante del 1o. Distretto nel Consiglio di Governo s'indirizzava a Lui, dietro l'articolo comparso nella *Gazzetta di Malta* di Mercoledì scorso sulla questione de' matrimoni, supplicandolo, per informazione del Consiglio e del Pubblico in generale, di dichiarare, *se la Risoluzione, di cui il Rappresentante del Clero diede avviso il 1o. del mese corrente, sia stata proposta dietro l'approvazione dell' Autorità Ecclesiastica, e se l'Eccellenza Sua Revma. sia favorevole alla nomina di tale Commissione.*

In risposta ai due quesiti Mons. Vescovo m'incarica di significare alla S. V. Onorevole, che il Rappresentante del Clero mise fuori quella Risoluzione da sè, e quando consultò intorno alla medesima l'Autorità Ecclesiastica per averne l'approvazione, Sua Eccellenza Revma. rispose: Io non approvo, nè disapprovo: voi fate quello che credete; io ho mostrato bastevolmente quali sien le mie vedute sul proposito al pubblico, e non ho nè da mutare, nè da aggiungere a quello che ho dichiarato, specialmente nell' ultima lettera al Segretario delle Colonie, Marchese di Ripon.

Se la legge sui matrimoni si farà in Malta, come la Commissione proposta dal Rappresentante del Clero suppone, Mons. Vescovo è certo, che il Consiglio non vorrà discostarsi di un punto da quelle sue vedute. Che se poi nuove circostanze renderanno necessaria l'azione del Vescovo, saprà dar passi ancor più energici a tutelare i dritti sacrosanti della Chiesa, nella sua mano commessi. Tanto per norma di Lei e di tutti.

Con sensi intanto di stima mi raffermo

Della S. V. Onorevole

Umo. Devmo. Servo

S. CAN. GRECH

Segretario di S. E. R.

Onorevole Signore

Sigr. S. SAVONA

Rappresentante del 1o. Distretto nel Consiglio di Governo.



LA QUESTIONE DEI MATRIMONI.

La risoluzione tendente ad avere l'assistenza di una commissione di persone legali nella formazione della legge sul matrimonio in Malta vien presa in senso vario dal pubblico. Ad accrescere questa divergenza di vedute sta oggi la pubblicazione di una lettera di Mons. Arcivescovo nostro, nella quale S. E. Revma., in risposta alla esplicita e chiara affermazione che l'abbozzo d'ordinanza innanzi al Consiglio di Governo abbia l'approvazione Ecclesiastica, osserva un assoluto silenzio; mentre invece si avvisa che non è data approvazione alla proposta della Commissione, ma il tutto si lascia sulla responsabilità del proponente.

In tali circostanze non vi ha dubbio esistervi motivo, per cui la perplessità sulla via di seguire, è giustificata: massime per chi considerasse quale interesse eminentemente religioso la legislazione sul matrimonio.

A scopo di aiutare a studiare questo punto, e perchè il pubblico con miglior cognizione di causa possa dare il suo giudizio, esporremo brevemente le ragioni principali che c'indussero a muovere questa risoluzione. (1)

Riguardato dall'aspetto ecclesiastico:

1mo. L'abbozzo di legge proposto dal Rappresentate del Imo. Distretto non parla di soli effetti civili, ma pure di validità; nè di validità o di effetti civili dipendentemente dalla previa decisione del Tribunale Ecclesiastico, ma esso parla in modo assoluto ed indipendente.

Ora mentre lo stesso atto di enumerare tale disposizione tra le ordinanze civili porta di per se la conseguenza che questa materia matrimoniale si sottomette *senza alcun limite* al giudizio dell'autorità civile: il parlar in essa di validità fa sì che il Tribunale civile laico, sarà quello competente in futuro a giudicare della validità dei matrimoni anche cattolici; e, secondo il caso, privare i coniugi anche di quegli effetti chiamati pure civili che sono inerenti ed inseparabili dalla natura stessa del contratto.

Pertanto coll'abbozzo davanti al Consiglio si viene a restringere la già ristretta giurisdizione ecclesiastica; e perciò mentre si vuole, od almeno sembra volersi, tutelare un punto cattolico, si pecca contro un altro. Ciò senza tener conto dell'imbarazzo in cui si mette con questo abbozzo un giudice cattolico.

2do. Inoltre l'abbozzo presentato non ha alcun provvedimento sui matrimoni dei *maltesi* all'estero. Saranno perciò validi i matrimoni di quei preti cattolici o di astretti a voti solenni che si porteranno a sposarsi civilmente in Inghilterra. Poichè il Tribunale Inglese dovendo conoscerli validi, siccome in quella regione non vi è lo impedimento civile (?) dell'Ordine Sacro o del voto Solenne, saranno per Malta ritenuti per validi, non essendovi disposizione in contrario nella legge nostra civile, e *Locus regit actum*.

(1) Ci permetta solo una dimanda l'articolista: Se la cosa è d'interesse sommamente religioso, dopo aver sentito il parere del Vescovo, conviene a un prete appellare al giudizio del popolo? Forse chè il giudizio del popolo per Mons. Mifsud, che non ha studiato *i soli elementi* del Dritto Canonico, è superiore a quello dell'Autorità Ecclesiastica?

3o. L'articolo 4to. del mentovato abbozzo parla di *considerazione di validità* e non di produzione di effetti civili semplicemente o di *affermazione* di validità senza altro. Per cui questa Ordinanza, intesa giusta l'opinione del proponente a torre i dubbi esistenti finora su certi matrimoni, li lascia completamente nello stato di dubbietà e solo a scopo di provvedere per gli effetti civili e sotto questo solo aspetto accondiscende a considerarli validi.

Ora tutta la questione sollevata dagli eterodossi è precisamente, perchè vogliono validi i loro matrimoni e non vogliono averli semplicemente considerati tali.

4to. Non si avrà dunque con questo abbozzo dato alcun passo verso la pacificazione degli animi esasperati, ma invece si dà motivo a che questa ordinanza venga ragionevolmente opposta: (1) massime che ci saremo scostati dalle stesse disposizioni pontificie. Imperocchè la Santa Sede avuto riguardo alle circostanze di luogo non ha avuto difficoltà di *decretare* a mezzo della Congre: di S. Ufficio li 3 Giugno 1892 validi i matrimoni in parola. Ed è qui bene notarsi esser quella stessa Congregazione che ai 7 Luglio 1892 affermava non potersi ecclesiasticamente assegnar tempo per l'abrogazione della legge Tridentina contenuta nel *Tametsi* per la sola inosservanza degli eterodossi.

5to. L'articolo secondo poi dello stesso abbozzo riferentesi a tutti i sudditi di Sua Maestà non cattolici, come sarebbero gli ebrei, maomettani, infedeli ed i non battezzati, afferma la validità dei costoro matrimoni, alla condizione generale che non osti alcun impedimento canonico dirimente. Quasi che la Chiesa Cattolica abbia inteso imporre anche a costoro impedimenti dirimenti ecclesiastici. In questo modo si esporrà il Consiglio alla taccia di non conoscere neppure le leggi della nostra Chiesa, e forse si darà argomento agli avversari nostri in credenza di mettere in ridicolo il nostro stesso Cattolismo.

6to. Nè qui credo giusto esentarmi dal fare una osservazione anche all'articolo terzo dell'abbozzo, pure rimettendomi completamente alla data decisione dell'Autorità ecclesiastica (2.) L'articolo *come è concepito* almeno, sarà causa che l'apostata fattosi per ragione del matrimonio tale, non torni facilmente alla Fede avità per timore di essere convinto con questo ritorno di aver prima apostatato a scopo di sposarsi in "Fraudem Legis," e però privato degli effetti civili dietro domanda di chi avesse interesse.

Come è concepito *senza altri provvedimenti* nell'abbozzo, esso si presta pure ad uno scopo immorale, e dannoso alla società. Perocchè taluno potrebbe fingersi protestante, sfogar la propria passione e dopo piantar la donna, forse già madre, sotto il manto di aver apostatato a scopo del Matrimonio.

Inoltre l'abbozzo suddetto non aiuta con alcun provvedimento il giudicante a discernere quando si contravviene a questa disposizione; per cui rimarrà difficilissimo in pratica a giudicare questa frode alla legge.

(1) Vuol dire che gli eterodossi hanno ragione a voler dichiarati validi i loro matrimoni anche senza la forma Tridentina? Ma allora perchè mette in corsivo la parola *decretare* là dove parla della sanazione fatta dalla S. Sede de' matrimoni di costoro? Se era una grazia, che la S. Sede faceva con loro, com'egli insinua, come possono avere delle pretese?

(2) Di cui ciò non ostante fa la critica, sottomettendosi al giudizio del popolo.

L' Autorità Ecclesiastica nell'articolo abbozzato e pubblicato nella lettera del Segretario di S. E. Revma., li 25 Maggio 1892, aveva almeno chiarito alquanto la propria idea; ma il proponente dell'abbozzo ha soppresso quella parte, se con o senza approvazione di sua Eccellenza Revma, non mi consta.

7mo. Prima di terminare questo punto sarà bene notare che l'osservazione fatta col § 5o. all'articolo secondo dell'abbozzo combacia perfettamente anche all'emenda avvisata dallo Onor. Savona all'art. quarto dell'abbozzo stesso. Anche qui si parla di persone non appartenenti alla Religione cattolica, come i buddisti e tutti i non battezzati, e qui pure si intende mettere con quell'emenda impedimenti ecclesiastici a quella gente. (3) Comprendo che il tutto è stato causato dal non aver distinto tra battezzati e non battezzati, e nel credere che la S. Sede nel mettere al decreto 12 Gennaio 1890 *dummodo* ecc. ecc. abbia inteso inchiudervi i non battezzati. La Santa Sede però non dà i suoi decreti che per i cattolici e per tutti quelli che sono sudditi della Chiesa Cattolica, cioè per i rigenerati colle acque battesimali.

Nè saremo fuor di proposito affermando ora di non comprendere come potevasi dire approvato dall'Autorità Ecclesiastica questo abbozzo, quando l'identico era sul punto di passare in terza lettura la scorsa sessione e presentato per la seconda lettura in questa con un difetto radicale nelle stesse disposizioni quanto all'aspetto ecclesiastico. (4) Si è avvisata solo giorni sono dietro pressioni di privati un'emenda, che per la ragione di sopra accennata è sbagliata, benchè tuteli almeno per gl'impedimenti le ragioni della Chiesa.



(3) Per dirci! Buddista e gente siffatta dev'essere troppo cara all'articolista, per tornare alla carica.

(4) Ci vuol poco per comprenderlo: perchè l'Autorità ecclesiastica aspettava che uscisse il presente articolo per aprirle gli occhi! Quanta cecità!